

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 551 del 30 aprile 2018

**Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale del Veneto - anno 2018. Articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.**

*[Sanità e igiene pubblica]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approva, per l'anno 2018, il Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale a favore di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, i quali necessitano di prestazioni sanitarie non effettuabili nei loro Paesi d'origine per carenza di strutture sanitarie adeguate o di personale medico in possesso di specializzazioni appropriate agli interventi richiesti, ed il relativo finanziamento fino ad un importo massimo di euro 400.000,00 attinto dalle risorse della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) anno 2018. Si approva altresì di finanziare, per l'anno 2018, i ricoveri umanitari di prosecuzione cure fino ad un importo massimo di euro 50.000,00= attinto dalle risorse della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) anno 2018.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

A partire dall'anno 2001 la Giunta regionale ha approvato, con cadenza annuale e d'intesa con il Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, un Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie a favore di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

In particolare la legge n. 449/1997 consente alle Regioni, nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale ad esse destinata, di predisporre, d'intesa con il Ministero della Salute, programmi assistenziali per autorizzare le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale ad erogare prestazioni di alta specializzazione a favore di:

- . cittadini di Paesi extra UE nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e nei quali non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
- . cittadini di Paesi extra UE la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria.

La realizzazione del Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie da parte della Regione del Veneto ha reso possibile l'autorizzazione, fino ad oggi, di più di 600 casi umanitari riferiti a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, per la maggior parte bambini, i quali necessitavano di prestazioni sanitarie non effettuabili nei loro Paesi d'origine per carenza di strutture sanitarie adeguate o di personale medico in possesso di specializzazioni appropriate agli interventi richiesti. Si tratta di un importante risultato raggiunto grazie anche alla collaborazione di Aziende ed Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale che hanno erogato le prestazioni sanitarie richieste.

L'obiettivo principale del Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie è quello di supportare l'azione di istituzioni pubbliche o private, con sede nel territorio della Regione del Veneto, che svolgono attività di cooperazione internazionale o di assistenza umanitaria, in modo da rendere più incisiva la loro azione di aiuto e sostegno alle realtà in cui si trovano ad operare.

Considerato l'esito positivo delle precedenti iniziative si propone di approvare, anche per l'anno 2018, in attuazione dell'articolo 32, comma 15, della L. n. 449/1997, il Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale, secondo le modalità operative di cui all'**Allegato A** "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2018 - Protocollo operativo", nonché la modulistica relativa di cui all'**Allegato B** "Fac-simile di richiesta di intervento di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2018", all'**Allegato C** "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2018. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003" ed all'**Allegato D** "Scheda di valutazione per la richiesta di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2018", allegati al presente provvedimento del quale fanno parte integrante e sostanziale.

Come specificato nell'**Allegato A**, le singole richieste di intervento dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 30/11/2018, esclusivamente da parte di enti pubblici o privati con sede nella Regione del Veneto, utilizzando i modelli di cui all'**Allegato B** e all'**Allegato C**.

In conformità con gli obiettivi fissati dall'art. 32, comma 15, della Legge n. 449/1997, le richieste di intervento saranno valutate, in ordine di presentazione, da un Gruppo di esperti competente ad esaminare le richieste di ricovero e ad autorizzare le relative prestazioni sanitarie, nel rispetto dei criteri individuati dall'**Allegato A**.

Si propone di confermare il Gruppo di esperti istituito con la DGR n. 675 del 16 maggio 2017 di approvazione del Programma di ricoveri umanitari 2017, i cui componenti sono stati individuati, in attuazione della succitata deliberazione, con decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 59 del 29 maggio 2017.

Considerato che i ricoveri finora autorizzati nell'ambito del Programma Ricoveri Umanitari hanno riguardato, per la maggior parte, gravi patologie caratterizzate da un quadro clinico complesso e di difficile programmazione in ordine alla durata ed alla conclusione dei trattamenti sanitari e che pertanto possono necessitare di prosecuzione di cure nel corso degli anni successivi, si propone di garantire, in linea con le disposizioni assunte con DGR n. 903 del 22 maggio 2012 e con le successive DDGR n. 430 del 7 aprile 2016 e n. 675 del 16 maggio 2017, l'erogazione delle prestazioni sanitarie di prosecuzione cure che si rendessero necessarie a favore di pazienti già assistiti nell'ambito del Programma ricoveri umanitari, nei casi in cui la prestazione sanitaria richiesta sia collegata alla patologia oggetto dell'intervento sanitario originariamente autorizzato e secondo le condizioni individuate nell'**Allegato A** della presente deliberazione.

Tutto ciò premesso, si propone di finanziare il Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale del Veneto fino ad un importo massimo di euro 400.000,00 nel corrente esercizio finanziario.

Si propone altresì di finanziare, sempre nel corrente esercizio finanziario, la prosecuzione cure dei casi riferiti a ricoveri umanitari, già autorizzati, fino ad un importo massimo di euro 50.000,00.

Alla copertura finanziaria della spesa complessiva di euro 450.000,00 di cui sopra si provvederà con le risorse del FSR in Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) in base a quanto previsto dal D.lgs. n. 118/2011 e dalla L.R. n. 19/2016 e successivi provvedimenti attuativi.

A questo fine occorre far riferimento a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1810 del 7 novembre 2017, parzialmente modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2231 del 29 dicembre 2017, che ha definito la ripartizione delle risorse indistinte del Fondo Sanitario Regionale previste per l'anno 2017 e 2018, dal decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 165 del 29 dicembre 2017, successivamente modificato ed integrato dal Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32 del 26 febbraio 2018, concernente la programmazione dei finanziamenti della GSA per l'esercizio 2018 e, da ultimo, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 326 del 21 marzo 2018.

Con quest'ultima deliberazione, in particolare, la Giunta regionale ha autorizzato, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 4, della L.R. n. 19/2016, l'erogazione attraverso l'Azienda Zero dei finanziamenti della GSA relativi all'esercizio 2018, di cui alla DGR n. 1810/2017 e alla DGR n. 2231 del 29 dicembre 2017, di parziale modifica della precedente, per un importo complessivo pari a euro 421.725.227,45 indicando i capitoli di spesa del bilancio di previsione 2018-2020 sui quali tali finanziamenti trovano copertura finanziaria e incaricando il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR a provvedere con propri atti alla gestione contabile finalizzata all'erogazione di tali risorse all'Azienda Zero.

Con il presente atto, pertanto, si propone di finanziare l'intervento di spesa in oggetto per un importo massimo di euro 450.000,00 per il corrente esercizio, con copertura finanziaria a carico delle risorse del FSR in Gestione Sanitaria Accentrata previste per la linea di spesa *Programma 2018 di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie, presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione del Veneto, a favore di cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea (art. 32, c. 15, L. 27/12/1997, n. 449) e prosecuzione cure anni precedenti* di cui al Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32 del 26 febbraio 2018 -All. A, ID linea n. 67 - stanziata sul capitolo di spesa n. 103285 del bilancio di previsione dell'esercizio corrente, la cui erogazione ad Azienda Zero è stata autorizzata dalla DGR n. 326/2018.

Si propone di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale del recepimento con successivo provvedimento, da adottarsi a chiusura dell'iter amministrativo di valutazione di tutte le richieste di intervento 2018 pervenute nei termini, delle risultanze istruttorie concernenti le schede di valutazione relative ai casi di assistenza sanitaria autorizzati in attuazione della presente deliberazione nonché dell'elenco delle Aziende Sanitarie individuate per l'erogazione delle prestazioni sanitarie autorizzate e dei relativi costi presunti.

Si propone inoltre di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'attuazione di quanto disposto con il presente provvedimento, in particolare per quanto riguarda l'adozione

delle direttive sulla base delle quali l'Azienda Zero è incaricata di avviare, relativamente alla succitata linea di spesa, la gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA, come disposto dalla DGR n. 326/2018.

Si propone di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 32, comma 15, della Legge 27/12/1997, n. 449;

VISTA la L. 30/7/2002, n. 189;

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118;

VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 7/01/2011, n. 1;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. 31/12/2012, n.54;

VISTA la L.R. 25/10/2016, n. 19, in particolare l'art. 2, comma 4;

VISTA la L.R. 29/12/2017 n. 47, Bilancio di previsione 2018-2020;

VISTE le DDGR n. 1424/2001, n. 208/2002, n. 981/2003, n. 710/2004, n. 378/2005, n. 2149/2008, n. 1062/2009, n. 854/2010, n. 1021/2011, n. 2269/2012, n. 903/2012, n. 1314/2013, n. 914/2014, n. 1791/2015, n. 430/2016 e n. 675/2017;

VISTA la DGR n. 1810 del 7/11/2017;

VISTA la DGR n. 2231 del 29/12/2017;

VISTA la DGR n. 326 del 21/03/2018;

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 59 del 29 maggio 2017;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32 del 26 febbraio 2018;

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare il Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2018, secondo le modalità operative di cui all'**Allegato A** "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2018 - Protocollo operativo", nonché la modulistica relativa di cui all'**Allegato B** "Fac-simile di richiesta di intervento di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2018", all'**Allegato C** "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2018. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003" e all'**Allegato D** "Scheda di valutazione per la richiesta di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2018", allegati al presente provvedimento del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie di prosecuzione cure, che si rendessero necessarie a favore di pazienti già assistiti nell'ambito del Programma ricoveri umanitari, nei casi in cui la prestazione sanitaria richiesta sia collegata alla patologia oggetto dell'intervento sanitario originariamente autorizzato e secondo le condizioni individuate nell'**Allegato A** della presente deliberazione;

4. di confermare il Gruppo di esperti istituito con DGR n. 675 del 16 maggio 2017, i cui componenti sono stati individuati, in attuazione della suddetta deliberazione, con decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 59 del 29 maggio 2017;
5. di finanziare il Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale del Veneto, di cui al precedente punto 2), fino ad un importo massimo di euro 400.000,00 nel corrente esercizio finanziario;
6. di finanziare le prestazioni sanitarie di prosecuzione cure dei casi riferiti a ricoveri umanitari già autorizzati, di cui al precedente punto 3), fino ad un importo massimo di euro 50.000,00 nel corrente esercizio finanziario;
7. di provvedere alla copertura finanziaria dei finanziamenti di cui ai precedenti punti 5) e 6), entro l'importo massimo di euro 450.000,00 nel corrente esercizio finanziario, nell'ambito delle risorse del FSR in Gestione Sanitaria Accentrata previste per la linea di spesa *Programma 2018 di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie, presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione del Veneto, a favore di cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea (art. 32, c. 15, L. 27/12/1997, n. 449) e prosecuzione cure anni precedenti* di cui al Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32 del 26 febbraio 2018 - All. A, ID linea n. 67 - stanziata sul capitolo di spesa n. 103285 del bilancio di previsione dell'esercizio corrente, la cui erogazione all'Azienda Zero è stata autorizzata dalla DGR n. 326/2018;
8. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale del recepimento con successivo provvedimento, da adottarsi a chiusura dell'iter amministrativo di valutazione di tutte le richieste di intervento 2018 pervenute nei termini, delle risultanze istruttorie concernenti le schede di valutazione relative ai casi di assistenza sanitaria autorizzati in attuazione della presente deliberazione nonché dell'elenco delle Aziende Sanitarie individuate per l'erogazione delle prestazioni sanitarie autorizzate e dei relativi costi presunti;
9. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'attuazione di quanto disposto con il presente provvedimento, in particolare per quanto riguarda l'adozione delle direttive sulla base delle quali l'Azienda Zero è incaricata di avviare, relativamente alla linea di spesa *Programma 2018 di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie, presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione del Veneto, a favore di cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea (art. 32, c. 15, L. 27/12/1997, n. 449) e prosecuzione cure anni precedenti* la gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA, come disposto dalla DGR n. 326/2018;
10. di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto;
11. di dare atto che la spesa di cui si prevede il finanziamento con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.